

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 11 dicembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007 e del 22 settembre 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2009
del 14 ottobre 2008

Art. 1 **In generale**

¹ **In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2008 in un'impresa di costruzione secondo il CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

² **Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).**

³ **Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

¹ FF 1998 4945, 1999 3122, 2003 6070, 2004 2565, 2005 2229 2097, 2006 833, 2007 6069, 2008 7009

Art. 2 Adegumento salariale

¹ In generale

In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

- di un aumento generale (aumento generale, cpv. 2 lett. a) e
- di un eventuale adeguamento individuale (al merito, cpv. 2 lett. b).

² Calcolo

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 sono le seguenti:

a. Aumento generale

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2008. L'aumento è di 2 % per tutte le classi salariali secondo l'articolo 42 CNM.

b. Aumento al merito

1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.
2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale:
 - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2008;
 - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio;
 - 2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,4 % e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b n. 2 del presente capoverso.

Art. 3 Adegumento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

L'indennità per il pranzo secondo articolo 60 capoverso 2 CNM è aumentata a 13 franchi. Tutte le altre disposizioni dell'articolo 60 CNM rimangono invariate.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova